



Scheda informativa

DE / FR

Gli articoli sull'osservazione in dettaglio

Contesto:

Votazione del 25.11.2018 / Base legale per la sorveglianza degli assicurati

Data:	29.10.2018
Stato:	Progetto in votazione
Ambiti:	LPGA, AVS, AI, AINF, AMal, AD, IPG, PC, AF

Il 16 marzo 2018 il Parlamento ha approvato una nuova base legale per la sorveglianza degli assicurati. Essa sarà inserita nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e disciplinerà le condizioni e gli strumenti tecnici ammessi per le osservazioni nascoste in caso di sospetto abuso assicurativo. Contro questa modifica di legge è stato lanciato il referendum. La votazione si svolgerà il 25 novembre.

Contesto

Decisioni giudiziarie sulla base giuridica per le osservazioni

Il 18 ottobre 2016 la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) aveva stabilito che l'assicurazione contro gli infortuni svizzera non dispone di una base giuridica sufficiente per osservare in segreto gli assicurati¹. Gli assicuratori contro gli infortuni avevano quindi sospeso le osservazioni. Il 14 luglio 2017 il Tribunale federale svizzero è giunto alla conclusione che neanche la base legale dell'assicurazione invalidità (AI) per lo svolgimento di osservazioni (art. 59 cpv. 5 LAI) soddisfa i requisiti posti dalla Corte EDU². Di conseguenza, nell'agosto del 2017 anche l'AI ha deciso di non ricorrere più a questo strumento per l'accertamento di abusi assicurativi.

La sospensione delle osservazioni ha indotto il Consiglio federale e il Parlamento a intervenire. Già prima della decisione del Tribunale federale sull'AI, le commissioni della sicurezza sociale e della sanità (CSSS) del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale si erano accordate sulla necessità di lanciare un'iniziativa parlamentare per creare nella LPGA una base legale uniforme per tutte le assicurazioni sociali. Dal canto suo, il 22 febbraio 2017 il Consiglio federale aveva posto in consultazione una base legale concreta nel quadro di una più ampia e già prevista revisione della LPGA. In seguito, il Parlamento ha deciso di dare priorità alle disposizioni relative all'osservazione e di estrapolarle dalla revisione della LPGA.

Il 7 settembre 2017 la CSSS del Consiglio degli Stati ha presentato al Parlamento il relativo progetto preliminare di legge. Il 1° novembre 2017 il Consiglio federale si è espresso in merito, proponendo alcune modifiche. Su questa base, il Parlamento ha elaborato il progetto nella sessione invernale 2017 e in quella primaverile 2018. Il 16 marzo 2018, dopo aver appianato le divergenze, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato il testo finale, rispettivamente con 141 voti contro 51 e 29 contro 10 e 3 astensioni.

Il 5 luglio 2018 è stato lanciato un referendum contro la modifica di legge, per il quale sono state depositate 56 025 firme valide. Conformemente alla decisione del Consiglio federale del

¹ Sentenza del 18 ottobre 2016 nella causa Vukota-Bojić contro la Svizzera (caso n. 61838/10).

² DTF 143 I 377.

4 luglio 2018, si voterà sul progetto il 25 novembre 2018. Il link al testo in votazione è disponibile alla fine di questo documento, sotto «Informazioni utili».

La
regolamentazione
stabilita dal
Parlamento

Campo d'applicazione

Il Parlamento vuole integrare l'articolo 43 LPGA sugli accertamenti da parte delle assicurazioni sociali con due nuovi articoli sull'osservazione. Essendo collocata nella LPGA, la regolamentazione è applicabile non solo all'assicurazione contro gli infortuni e all'AI, ma anche all'assicurazione contro la disoccupazione, all'assicurazione malattie (senza assicurazione complementare), all'assicurazione militare, alle prestazioni complementari, alle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità nonché all'AVS. Tuttavia, l'articolo sull'osservazione non ha la stessa importanza per tutte queste assicurazioni. In passato, solo l'AI e l'assicurazione contro gli infortuni hanno svolto osservazioni. Le disposizioni della LPGA non sono applicabili alla previdenza professionale.

Condizioni per le osservazioni

La nuova regolamentazione autorizza gli assicuratori sociali a osservare gli assicurati e a impiegare a tal fine specialisti esterni, cioè investigatori. Lo svolgimento di un'osservazione è tuttavia consentito solo se vi sono indizi concreti di abuso assicurativo e se con altri mezzi l'accertamento della fondatezza del sospetto risulterebbe vano o eccessivamente difficile. L'osservazione deve inoltre essere ordinata da una persona con funzioni direttive nel settore responsabile per il trattamento del caso in questione o nel settore delle prestazioni dell'assicuratore interessato.

Nel corso di un'osservazione possono essere effettuate semplici registrazioni visive e sonore. Non sono previsti ausili tecnici che aumentano sostanzialmente le capacità percettive umane, quali ad esempio microfoni direzionali, telecamere a immagine termica, visori notturni o droni. Possono però essere impiegati strumenti tecnici per la localizzazione degli assicurati, come ad esempio localizzatori GPS, ma solo previa autorizzazione di un giudice (v. «Prescrizioni specifiche per la localizzazione»).

Restrizioni per le osservazioni

Per la sorveglianza nascosta valgono le restrizioni esposte di seguito.

- La persona osservata deve trovarsi in un luogo accessibile al pubblico (p. es. per strada, in un negozio, un ristorante o un locale simile) oppure in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico (p. es. sul proprio balcone non riparato da sguardi esterni).
- L'osservazione può essere svolta sull'arco di sei mesi al massimo, in casi motivati su un anno; durante questo lasso di tempo, una persona può essere osservata per al massimo 30 giorni.

Gli specialisti incaricati di svolgere un'osservazione sono soggetti all'obbligo del segreto e possono utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente nel quadro del mandato loro conferito. Le esigenze che gli specialisti devono soddisfare per poter svolgere osservazioni per le assicurazioni sociali saranno definite dal Consiglio federale a livello d'ordinanza.

Diritti degli assicurati

Gli assicurati che sono stati oggetto di osservazione hanno il diritto di essere informati. L'assicuratore è tenuto a fornire informazioni concernenti il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta, prima che venga emanata una decisione sulla prestazione in questione. Gli assicurati vanno informati allo stesso modo anche nel caso in cui l'osservazione non abbia permesso di confermare il sospetto di riscossione indebita di prestazioni. In tal caso, il materiale relativo all'osservazione deve essere distrutto, salvo se la persona osservata chiede che esso resti agli atti. Il Consiglio federale disciplinerà a livello d'ordinanza i dettagli concernenti la consultazione, la conservazione e la distruzione del materiale relativo all'osservazione.

Prescrizioni specifiche per la localizzazione

L'impiego di strumenti tecnici è ammesso solo se precedentemente autorizzato dal tribunale competente. Per ricevere l'autorizzazione, l'assicuratore deve spiegare perché ritiene

necessario l'impiego di tali strumenti e perché, senza il loro impiego, gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risulterebbero vani o eccessivamente difficili. Deve inoltre indicare l'obiettivo specifico, l'inizio e la fine nonché le modalità previste dell'osservazione, come pure i dati relativi alla persona oggetto della misura. Il tribunale competente è il tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato nel caso di assicurati che vivono in Svizzera, o il Tribunale amministrativo federale nel caso di assicurati domiciliati all'estero.

Ulteriori
regolamentazioni
in fase di
preparazione

Miglioramento dei processi

Oltre al disciplinamento sulle osservazioni, approvato dal Parlamento il 16 marzo 2018, sono in fase di preparazione ulteriori miglioramenti per la lotta agli abusi assicurativi. Nel quadro della revisione più ampia della LPGA, nel messaggio del 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha formulato proposte in tal senso, volte in particolare a migliorare i processi per la lotta agli abusi assicurativi. Tra le misure previste rientrano la proroga, da uno a tre anni, del termine di perenzione per la richiesta di restituzione di prestazioni percepite indebitamente e la sospensione cautelare delle prestazioni in caso di sospetto fondato di un loro ottenimento indebito o di violazione dell'obbligo di notificazione.

Queste disposizioni, non ancora dibattute in Parlamento, non sono oggetto della base legale su cui si voterà il 25 novembre.

Versioni del documento in altre lingue:

Die Observationsartikel im Detail
Les articles relatifs à l'observation en détail

Documenti di approfondimento dell'UFAS:

La protezione della sfera privata nel quadro dell'osservazione degli assicurati
L'impiego di strumenti tecnici nel quadro dell'osservazione degli assicurati
Esperienze dell'assicurazione invalidità con le osservazioni
Articoli della LPGA sull'osservazione degli assicurati (Fatti e antefatti)

Informazioni utili:

- Lettera circolare AI n. 366 del 2 agosto 2017: https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/storage/documents/4561/4561_1_it.pdf
- Dibattiti parlamentari e parere del Consiglio federale: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefit?AffairId=20160479>
- Testo in votazione: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1231.pdf>
- Riuscita del referendum: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/3889.pdf>
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002163/index.html>
- Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19590131/index.html>
- Messaggio concernente la modifica della LPGA (revisione della LPGA più ampia, da cui il Parlamento ha estrapolato la regolamentazione in materia di osservazioni): <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1303.pdf>

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch